

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2168 DEL 29/12/2022

O G G E T T O

AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA –
DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI 2021 E COSTITUZIONE PROVVISORIA PER
L'ANNO 2022.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2220/22

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Risorse Umane riferisce:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali dell'Area Professionale Tecnica e Amministrativa per l'anno 2021 e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2022, ex CCNL Funzioni Locali 17.12.2020, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione n. 1578 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto “Area della Dirigenza: Fondi contrattuali rideterminazione e consolidamento per l'anno 2020 dell'Area Sanità e 2018-2021 per l'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, e costituzione provvisoria dei Fondi per l'anno 2021 dell'Area Sanità ex CCNL 19/12/2019 e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa CCNL Funzioni Locali 17.12.2020”.

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali per la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa siglato in data 17 dicembre 2020 - triennio 2016 – 2018, è tuttora vigente e contiene gli articoli che disciplinano la costituzione dei fondi, di seguito riportati:

- Art. 90 Fondo retribuzione di Posizione;
- Art. 91 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori.

Preso atto che il comma 7 art. 90 e comma 7 art. 91 CCNL Funzioni Locali conferma che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

In particolare l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165/2000, prevede che:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”.

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a) – b) del D.L. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti di cui all'art 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:

“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui

all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. b) dell'art. 90 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020: il fondo per la retribuzione degli incarichi/posizione è incrementato *“dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte ai dirigenti destinatari della presente sezione (Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa) cessati dal servizio a partire dell'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.”;*
- comma 4 lett. a) dell'art. 91 del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020, il fondo per la retribuzione di risultato è incrementato *“degli importi corrispondenti ai ratei RIA dei dirigenti destinatari della presente sezione (Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa) cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione...”.*

Gli incrementi RIA calcolati secondo le modalità previste rientrano nelle disposizioni di cui dall'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non verranno contabilizzati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati:

Fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90

Anno 2021 € 0,00

Anno 2022 € 354,12

Fondo retribuzione di risultato a altri trattamenti accessori di cui all'art. 91

Anno 2021 € 0,00

Anno 2022 € 315,17

Preso atto inoltre dell'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come basi di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per

cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”.

Di tale disposizione è stata data attuazione dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 155 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto “Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2020”. Con successiva lettera protocollo n. 44101 del 26 aprile 2021 ad oggetto: “Incremento fondi contrattuali in applicazione dell'art.11 del DL 35/2019” sono stati definiti gli incrementi dei fondi contrattuali della quota corrispondente sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020 e con nota n. 80243 del 02 agosto 2021 gli incrementi (valore provvisorio) per l'anno 2021.

Con Decreto n. 128 del 16 novembre 2021 la Regione Veneto ha rivisto gli obiettivi di costo in materia di personale, modificando ulteriormente l'incremento provvisorio dei fondi contrattuali anno 2021 con riferimento all'art. 11 D.L. 35/2019. A seguito della pubblicazione del Conto Annuale 2020, la Regione con nota prot. n. 39803 dell'11 aprile 2022 con riferimento all'applicazione della metodologia prevista dal MEF, ha comunicato la quota relativa all'anno 2020 a saldo di quanto già comunicato per l'anno di competenza.

Per l'Area della Dirigenza PTA non risulta alcuna variazione dei Fondi ai sensi della sopracitata normativa, né per l'anno 2020 né per l'anno 2021.

A partire dall'anno 2022 la Regione Veneto con nota 47820 del 3 maggio 2022 ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 dovrà essere quantificato aziendalmente.

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede per l'anno 2021 i seguenti risparmi di spesa:

- Fondo retribuzione di posizione: € 925,94

Tenuto conto che le riduzioni per l'anno 2021 e 2022 dei fondi contrattuali riferiti alla Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, così come comunicato da Azienda Zero con note n. 134945 del 31/12/2021 e n. 21949 del 25/02/2022 (per un totale rispettivamente di € 22.902,70, € 40.155,53), in materia di riduzione dei fondi contrattuali 2021 e 2022 conseguente al trasferimento di personale in Azienda Zero, secondo l'accordo aziendale sottoscritto da questa Azienda e Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18/09/2017, saranno imputate al Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori.

Tenuto conto altresì del recupero da effettuarsi in attuazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 per la Dirigenza, come definito per la Dirigenza PTA con deliberazione n. 1115/2020 (recupero per gli anni 2019-2028 per il Fondo di Risultato).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dei principi e dei criteri evidenziati in premessa e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
2. di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2021 della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 1;
3. di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2022 della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
4. di dare mandato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO n. 1**DIRIGENZA P.T.A. ANNO 2021**

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART. 90 CCNL 17/12/2020)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo al 31 dicembre 2020	679.162,50
CONSOLIDAMENTI	
Art. 90 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente	0,00
INCREMENTI	
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	0,00
Totale complessivo del fondo	679.162,50
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	925,94
Fondo disponibile	678.236,56

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART. 91 CCNL 17/12/2020)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo ex art. 10 CCNL 06/05/2010 al 31 dicembre anno 2020	199.497,86
Fondo ex art. 9 CCNL 06/05/2010 al 31 dicembre anno 2020	672,73
CONSOLIDAMENTI	
INCREMENTI	
art. 91 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione	0,00
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero nota 134945 del 31/12/2021	22.902,70
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	0,00
Totale complessivo del fondo	177.267,89
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	0,00
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 42.715,55, con quote annuali di € 4.271,55 > TERZA ANNUALITA')	4.271,55
Fondo disponibile	172.996,34

ALLEGATO n. 2**DIRIGENZA P.T.A. ANNO 2022**

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART. 90 CCNL 17/12/2020)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre 2021	679.162,50
CONSOLIDAMENTI	
Art. 90 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente	354,12
INCREMENTI	
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	354,12
Totale complessivo del fondo	679.162,50
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da valorizzare a consuntivo)	0,00
Fondo disponibile	679.162,50

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART. 91 CCNL 17/12/2020)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre 2021	199.497,86
CONSOLIDAMENTI	
INCREMENTI	
art. 91 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione	315,17
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero nota 21949 del 25/02/2022	40.155,53
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	315,17
Totale complessivo del fondo	159.342,33
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da valorizzare a consuntivo)	0,00
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 42.715,55, con quote annuali di € 4.271,55 > QUARTA ANNUALITA')	4.271,55
Fondo disponibile	155.070,78